



COMUNE DI DORGALI
I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2017
PAGAMENTO RATA GIUGNO 2017

Si Informa che dall'anno d'imposta 2012 è istituita l'IMU (imposta municipale propria). Il versamento dell'IMU per l'anno 2017 deve essere effettuato in due rate:

La prima entro il 16 Giugno 2017, in misura pari alla metà dell'imposta da versare per l'anno 2017, calcolata sulla base delle aliquote base;

La seconda entro il 16 Dicembre 2017, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

ALIQUOTE DI BASE

L'imposta da versare in acconto (16 Giugno 2017), dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote di base da applicare alla base imponibile:

a) 0,40 per cento (4,00 per mille) per le sole abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Detrazione fissa di € 200,00. **Per tutte le altre abitazioni principali l'imposta non è dovuta.**

b) 0,76 per cento (7,60 per mille) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili

L'aliquota base dello 0,20 %, prevista per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, **non si applica** in quanto tale tipo di fabbricati per i comuni montani sono esenti dal versamento dell'IMU.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati la base imponibile si ottiene utilizzando la rendita catastale risultante al 1° Gennaio 2017, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti per ogni categoria catastale:

- 160 per gli immobili del gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 80 per le categorie catastali A/10 e D/5;
- 140 per il gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 55 per la categoria catastale C/1;
- 65 per il gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5).

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

ESENZIONI

Sono esenti dal versamento IMU le abitazioni principali (diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, i fabbricati rurali strumentali, i beni merce, la casa assegnata al coniuge separato con sentenza e gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa.

COMODATO D'USO GRATUITO

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha modificato la disciplina del comodato d'uso gratuito ai fini dei tributi locali (IMU/TASI). L'art. 1, comma 10 della succitata Legge modifica l'art. 13, comma 3 D.L. 06/12/2011 n. 201, prevede ora la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

La riduzione del 50% della base imponibile dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado si applica per un solo immobile e alle seguenti condizioni:

- l'immobile oggetto del comodato deve essere iscritto in catasto nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7.
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l' Agenzia delle Entrate.
- il Comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- il Comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale, situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7.

il comodatario deve utilizzare l'immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente).

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)

La legge di conversione del DL 47/2014 ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l'indicazione del codice catastale del Comune di Dorgali: **D345** e i seguenti codici tributo:

3912: IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze;

3916: IMU per le aree edificabili;

3918: IMU per gli altri fabbricati;

Per l'anno 2016 il gettito degli immobili di categoria D è destinato allo STATO, (codice 3925).

Sul sito Internet del comune di Dorgali, (all'indirizzo www.comune.dorgali.nu.it) sono disponibili il software per il calcolo on line dell'imposta, la modulistica e le informazioni relative al tributo,

0784927225, 0784927265, 0784927206

ufficio.ici@comune.dorgali.nu.it